

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA di CESENA 29/10/2007-29/10/2010 TV EUR" – esente prospetto Consob
ISIN IT0004288111

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario BANCA di CESENA 29/10/2007 – 29/10/2010 TV codice ISIN IT0004288111, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo massimo Euro 500.000 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 e multipli di 1.000. Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Questa emissione, essendo rivolta ad un singolo sottoscrittore, rientra fra i casi di inapplicabilità della redazione del prospetto informativo Consob previsti dal Regolamento Emittenti del maggio 2007 art. 33 lettera a).

Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl fino al 31 marzo 2008. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 31 marzo 2008. Per le sottoscrizioni effettuate dopo la data di godimento sino alla data di chiusura, dovranno essere pagati i dietimi di interessi maturati.

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 29 ottobre 2007.

Articolo 4 - Durata

La durata del prestito è di 36 mesi, che decorrono dal 29 ottobre 2007 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 29 ottobre 2010.

Articolo 5 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo di Euro 1.000 e multipli di 1.000.

Articolo 6 - Interessi

Con decorrenza dalla data di godimento (29 ottobre 2007) e fino a scadenza (29 ottobre 2010), le obbligazioni fruttano interessi pagabili in rate trimestrali posticipate, scadenti il 29 gennaio, il 29 aprile, il 29 luglio e il 29 ottobre. Il tasso delle cedole sarà determinato in base all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7 - Variabilità delle cedole

Il tasso di ogni cedola trimestrale, calcolato con il metodo act/act, sarà pari al tasso EURIBOR 3 mesi 360, con valuta godimento delle cedole, rilevato dal quotidiano " Il Sole 24 Ore ". Il tasso conseguente sarà arrotondato allo 0,01 % inferiore.

Articolo 8 - Rimborso

Le obbligazioni in circolazione al 29 ottobre 2010 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione di spesa. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Articolo 9 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl che aderisce al Fondo Centrale di Garanzia costituito presso Iccrea Spa. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

Articolo 10 - Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

Articolo 12 - Tassazione sulle plusvalenze

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97) sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 13 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.